

# Comune di Fiume Veneto (Pn)

## Regolamento Comunale per l'installazione di impianti e mezzi pubblicitari

### Art.1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la collocazione di impianti e mezzi pubblicitari, comunque denominati, secondo quanto previsto dal Codice della Strada (D.L.vo 30.4.1992 n. 285) e relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495), ubicati lungo strade comunali o in vista di esse nonché nei tratti di strade di proprietà di altro Ente all'interno del centro abitato.
2. Si applicano le disposizioni del N.T.A. del P.R.G.C. e del Regolamento Edilizio del Comune di Fiume Veneto, nonché le norme di Legge Statali e Regionali;
3. Per quanto concerne l'applicazione dell'imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, e l'effettuazione del servizio delle Pubbliche affissioni, si rinvia alle specifico regolamentazione comunale.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione ed attuazione.

### Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento sono definiti mezzi pubblicitari le seguenti tipologie di impianto:

- a) Preinsegna;
- b) Cartello pubblicitario;
- c) Insegna d'esercizio;
- d) Impianto di pubblicità e propaganda;
- e) Striscione, locandina e stendardo;
- f) Impianto pubblicitario di servizio;
- g) Segno reclamistico orizzontale;
- h) Impianto per l'affissione di manifesti.

#### a) Preinsegna

- manufatto, generalmente metallico o comunque realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici, di forma rettangolare, monofacciale o bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una specifica attività;
- all'interno possono essere apposte delle scritte in caratteri alfanumerici, un simbolo o un marchio ed una freccia di orientamento.
- possono essere usati tutti i colori o combinazioni degli stessi, con l'eccezione dei colori usati per la segnaletica stradale; è, altresì, vietato sia l'uso di vernici e pellicole rifrangenti che l'utilizzo dei simboli previsti dal Codice della Strada per i segnali stradali di indicazione di territorio e di servizi utili.
- non può essere né luminosa né illuminata.
- può essere installata entro un raggio massimo di km.5 dall'attività che si intende segnalare.
- possono essere collocate un numero massimo di 6 preinsegne su ogni singolo impianto.

#### b) Cartello pubblicitario

- manufatto bidimensionale, realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc..
- può essere luminoso sia per luce diretta che indiretta.

#### c) Insegna d'esercizio

- manufatto realizzato con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, recante scritte in caratteri alfanumerici completate eventualmente da simboli e marchi;
- può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;
- deve essere installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, ovvero, negli spazi e le aree limitrofe, poste al servizio, anche non esclusivo, dell'azienda;
- sono equiparate alle insegne di esercizio anche le iscrizioni che ne identificano l'attività, realizzate con tecniche pittoriche direttamente sui muri o superfici dell'azienda.

d) Impianto di pubblicità e propaganda

- qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità od alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile nelle altre fattispecie indicate nell'art. 2.
- può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

e) Striscione, locandina e standardo

- elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità e generalmente mancante di una superficie d'appoggio o, comunque, non aderente alla stessa.
- può essere luminoso per luce indiretta;
- la locandina, se posizionata sul terreno o fissata ad alberature, palificazioni e muri, può essere realizzata anche con materiale rigido.

f) Impianto pubblicitario di servizio

- qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano o stradale; in tale tipologia sono comprese le paline e le pensiline di fermata autobus, le transenne parapetonali, i cestini, le fioraie, le panchine, gli orologi, ed altri simili arredi, recanti uno o più spazi pubblicitari;
- può anche essere luminoso per luce diretta o indiretta.

g) Segno reclamistico orizzontale

- la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive removibili, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- al fine della diffusione dei predetti messaggi, è assolutamente vietato l'uso di vernici di qualsiasi tipo sulla sede stradale.

h) Impianto per l'affissione di manifesti

- manufatto bidimensionale realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici, supportato da idonea struttura di sostegno e finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici mediante sovrapposizione di manifesti cartacei.

i) Targhe

- le semplici tabelle monofacciali, delle dimensioni massime di cm. 50 per lato, non luminose, riportanti l'indicazione dell'attività professionale o similare, ubicate agli ingressi della sede di attività. La loro installazione in edifici condominiali deve seguire criteri di unitarietà e modularità.

### Art.3 Caratteristiche

1. Gli impianti e gli altri mezzi pubblicitari debbono essere realizzati secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 50 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
2. E' vietato collocare impianti che per dimensioni, forma, colori, disegno ed ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero renderne difficile la comprensione, ridurre la visibilità, arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o ridurre l'attenzione, costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone.
3. Non sono consentite, ad eccezione che per le insegne d'esercizio, sagome irregolari o aventi forma di disco, triangolo, ottagono e figure similari. Nel caso di manifestazioni tematiche o di particolare interesse, potrà essere consentita l'installazione di sagome alle seguenti condizioni:
  - siano comunque rispettate le distanze nel posizionamento stabilite dal presente regolamento e dal codice della strada;
  - non abbiano in ogni caso forma di disco, triangolo, ottagono e figure similari;
  - siano determinate nel numero massimo di 10 unità;
  - siano collocate preferibilmente su piazze, aree pedonali, e strade a scarso traffico veicolare.
4. Le armature di sostegno degli impianti pubblicitari non devono deturpare l'aspetto di fabbricati ai quali vengono applicati. Gli impianti pubblicitari dovranno rispettare il decoro e l'estetica dell'area su cui vengono collocati. In aree ed ambiti commerciali, artigianali, industriali i supporti e sostegni degli impianti dovranno avere caratteristiche omogenee, ove possibile.
5. Sono vietati gli impianti ed altri mezzi pubblicitari rifrangenti, riflettenti, con vetro a specchio o luminosi che possano produrre abbagliamento.
6. Per gli impianti e di mezzi luminosi è vietata l'intermittenza o l'alternanza di luci o colori. Tali impianti devono comunque essere realizzati in conformità alle norme di cui alla Legge 46/90. Nessun impianto

- può avere intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadro o tale comunque da provocare abbagliamento.
7. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori rosso e verde sugli impianti luminosi, in particolare gli stessi non saranno autorizzati qualora siano da collocare perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli ad una distanza inferiore a m. 20 prima delle intersezioni semaforizzate, potranno essere invece autorizzati qualora siano collocati in aderenza alle facciate degli edifici o nelle loro pertinenze, parallelamente al senso di marcia dei veicoli;
  8. Sono vietati messaggi pubblicitari che abbiano un contenuto, significato o fine in contrasto con norme di legge o di regolamento.
  9. Sono equiparati agli impianti pubblicitari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento, cartelli o altri mezzi contenenti messaggi diretti agli utenti della strada e collocati in vista di una pubblica via in ragione di darne diffusione, salvo siano apposti dagli enti proprietari per motivi di interesse generale.
  10. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso, quella verde per le farmacie.
  11. I segnali alberghieri, di territorio, e quelli che forniscono indicazione di servizi utili potranno essere collocati lungo la viabilità comunale e, all'interno del centro abitato, di quella di altri Enti, ad insindacabile giudizio del Comune e solo per comprovate necessità degli utenti della strada. Le modalità di realizzazione ed ubicazione della succitata segnaletica sono stabilite dall'art. 134 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i., mentre per quanto attiene alle modalità per il rilascio dell'autorizzazione si rinvia ai successivi art. 7 e 8 del presente regolamento.
  12. Le transenne parapetonali definite all'art.2 lett. f) del presente regolamento sono consentite alle seguenti condizioni:
    - potranno essere installate ove sia presente marciapiede pedonale, avente continuità e collegamento con percorso pedonale, al fine di essere funzionali allo stesso;
    - dovranno essere realizzate con materiali omogenei agli arredi stradali presenti e con il nulla-osta del competente ufficio patrimonio sulla tipologia e caratteristiche delle stesse;
    - i messaggi pubblicitari potranno essere collocati soltanto sulla metà del numero delle transenne parapetonali, per ogni gruppo o sequenza contiguo di transenne,
    - ciascun messaggio pubblicitario contenuto in ogni singola transenna parapetonale potrà avere dimensioni massime di cm.80 x cm.80;
    - l'Amministrazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, potrà comunque valutare la funzionalità e la rilevanza dell'impianto per le esigenze della sicurezza delle persone e della circolazione stradale
    - le suddette condizioni dovranno essere integrate mediante specifica disciplina contenuta in apposita regolamentazione di capitolato

#### Art.4 Distanze

1. Il posizionamento di cartelli, di insegne d'esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e fuori dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, può essere autorizzato nel rispetto delle distanze minime fissate dall'art.51 cc.1,2,3 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
2. Il posizionamento di cartelli, di insegne d'esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E ed F ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è consentito, in deroga alle distanze minime previste dall'art.51 c.4 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, purché vengano rispettate tutte le seguenti condizioni:
  - a) siano osservate le seguenti distanze minime:
    - mt.20 dalle intersezioni (incroci);
    - mt.25 prima dai segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
    - mt.15 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
    - mt.20 prima dei segnali di indicazioni;
    - mt.10 dopo i segnali di indicazioni;
    - mt.15 da altri cartelli e mezzi pubblicitari;
  - b) non siano installati in curva (lato interno), nelle gallerie, sottopassi stradali o ferroviari e sui sovrappassi e le relative rampe d'accesso.
  - c) nel caso di collocazione parallela al senso di marcia dei veicoli, gli impianti dovranno essere collocati ad una distanza non inferiore a mt. 1,50 dal limite della carreggiata oppure in aderenza ai fabbricati;

- d) nel caso di collocazione perpendicolare al senso di marcia dei veicoli, gli impianti dovranno essere collocati ad una distanza non inferiore a mt. 3,00 dal limite della carreggiata;
- e) qualora a lato della carreggiata, ad una distanza inferiore a m. 3,00 dalla stessa, siano presenti ostacoli di varia natura quali, marciapiedi, recinzioni, alberature, palificazioni, edifici, ecc., gli impianti e i mezzi pubblicitari potranno essere collocati in allineamento con tali ostacoli, salvo gli stessi costituiscano intralcio o determinino sporgenze.
3. Le distanze di cui sopra non si applicano alle transenne parapetonali. Le insegne o mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada (es.: orologi, contenitori rifiuti, panchine, toponomastica, paline e pensiline fermate autobus e simili) di superficie inferiore a mq.3,00, sono assimilate alle transenne parapetonali ed egualmente disciplinate ai sensi del presente regolamento.
4. Ove gli impianti pubblicitari vengano collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli, ad una distanza non inferiore a mt. 1,50 dal limite della carreggiata ovvero in aderenza alle facciate dei fabbricati od in allineamento agli eventuali ostacoli esistenti a lato della carreggiata ai sensi lett. e) e mantengano una distanza minima tra gli stessi non inferiore a mt. 4,00, le distanze previste alla lett. a) del presente articolo non si applicano, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni e di cui al comma 2 lett. b). La distanza minima di m. 4,00 tra gli impianti non si applica per le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari da collocare presso la stessa attività.

#### Art.5 Collocazione

1. Il posizionamento dei cartelli, di insegne d'esercizio e di altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.
2. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo ed in vista di pubblica via, ad eccezione dei cartelli pubblicitari stradali riferiti a manifestazioni ed iniziative temporanee di carattere culturale sportivo aperto al pubblico che sono disciplinati dall'art 51 c.10 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. Potranno essere autorizzate lavagne o bacheche collocate direttamente al suolo, con messaggio o informazione pubblicitaria, e con materiali e modalità tali da garantire la resistenza alla spinta del vento, nella misura di una unità per ogni attività, ove non arrechino intralcio e pericolo per la circolazione pedonale.
3. La collocazione degli impianti fissi per le affissioni è disciplinata oltre che dal presente regolamento, anche dalle norme regolamentari in materia di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. Gli impianti fissi per le affissioni sono destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti.
4. E' consentita la posa delle bacheche collocate direttamente al suolo, con materiali e modalità tali da garantire la resistenza alla spinta del vento, da parte delle rivendite di giornali, nella misura di un espositore per testata giornalistica locale, per un massimo di tre unità, senza comunque arrecare intralcio o pericolo per la circolazione pedonale.
5. Nelle isole di traffico, come definite dall'art. 3 del Codice della Strada e sui bordi dei cicli stradali è vietata la collocazione di qualsiasi impianto o mezzo pubblicitario.
6. La pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti è soggetta ad autorizzazione ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n.175, del DM 16 settembre 1994, n.657 e dell'art.17 della L.R. 21 luglio 2004, n.20.

#### Art.6 Dimensioni

1. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, se installati fuori dai centri abitati, possono essere autorizzati nel rispetto dei limiti massimi di superficie previsti dall'art. 48 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, in particolare non devono superare la superficie di mq.6;
2. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, se installati all'interno dei centri abitati, possono essere autorizzati nel rispetto dei seguenti limiti massimi di superficie, riferiti ad una facciata:
- a) se perpendicolari al senso di marcia dei veicoli:
- fino a mt. 5,00 dal limite della carreggiata: mq.4 (quattro);
  - oltre mt. 5,00 dal limite della carreggiata: mq.6 (sei)
- b) se paralleli al senso di marcia dei veicoli, secondo le seguenti fasce di distanza dal limite della carreggiata:
- fino a mt. 3,00 dal limite della carreggiata: mq.6 (sei)
  - oltre mt. 3,00 dal limite della carreggiata: mq.10 (dieci)
3. Le insegne d'esercizio, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, possono raggiungere la superficie di mq.20, qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove a sede l'attività sia superiore a mq.100. E' possibile incrementare la superficie dell'insegna d'esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente mq.100 fino al limite di mq.50.

4. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari da collocare sui marciapiedi o, comunque, su percorsi pedonali, deve avere un'altezza minima dal suolo non inferiore a m. 2,20. Il bordo inferiore degli striscioni, qualora collocati al disopra della carreggiata, deve distare da essa non meno di m. 5,10; alla stessa distanza minima soggiacciono le insegne di esercizio a bandiera degli impianti di distribuzione di carburanti sporgenti sulla strada.

#### Art. 7 Competenza e domanda

1. Senza la preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada non possono essere collocati, installati, modificati cartelli, insegne d'esercizio ed altri mezzi pubblicitari, anche se temporanei.
2. Per i tratti di strade non di proprietà comunale, collocate all'interno della delimitazione di centro abitato, le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune previo nulla-osta dell'Ente proprietario della strada.
3. Per i tratti di strade di proprietà comunale, ove risultino visibili da un'altra strada appartenente ad Ente diverso, le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune previo nulla osta di quest'ultimo.
4. La domanda sarà presentata agli Uffici Comunali competenti, individuati nella Polizia Locale, mediante il modulo di cui all'allegato "A" del presente regolamento o comunque contenente gli elementi e le autocertificazioni ivi indicate, tra le quali l'attestazione che il manufatto, che si intende collocare, è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.
5. Le domande di autorizzazione pubblicitaria o di rinnovo dovranno essere presentate con congruo anticipo, almeno 30 giorni prima della prevista collocazione o della scadenza, fatti salvi in ogni caso i termini per la conclusione del procedimento e le eventuali acquisizioni di nulla-osta ed integrazioni istruttorie che sono disciplinati dall'art.7 del presente Regolamento.
6. Le domande di rinnovo o di autorizzazione per installazioni pubblicitarie temporanee, effettuate su apposito impianto preventivamente autorizzato, non potranno essere presentate con oltre 60 giorni di anticipo rispetto alla data di riferimento (scadenza dell'autorizzazione o data di collocazione impianto temporaneo).
7. La domanda di autorizzazione può essere richiesta:
  - da parte del proprietario dell'impianto o avente titolo;
  - dalla ditta fornitrice dell'impianto per conto dell'utilizzatore con apposita delega o incarico;
8. La domanda per la collocazione di cartelli, insegne d'esercizio ed altri mezzi pubblicitari, in bollo, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
  - a) n.2 originali del bozzetto del messaggio pubblicitario (in caso di più messaggi allegare n.2 bozzetti per ogni messaggio);
  - b) n.2 originali della planimetria con riportata la posizione esatta dell'insegna oggetto della presente richiesta, indicando la distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali, dalle intersezioni, dal punto di tangenza delle curve, dai raccordi verticali, concavi e convessi, ecc.;
  - c) n.2 foto del luogo in cui verrà esposta la scritta e dell'ambiente circostante (prospettiva);
  - d) n.1 marca da bollo da € 14,62 per il rilascio dell'autorizzazione (e n.1 da apporre sulla domanda);
  - e) assenso scritto dei terzi in caso di collocazione su immobili (suolo e/o edifici) non di proprietà del richiedente o dell'Ente proprietario della strada; in caso di condominio, l'assenso deve essere prodotto secondo le norme di cui all'art. 1100 e s.s. del Codice Civile;
  - f) fotocopia del documento di identità del sottoscrittore la domanda, nel caso la firma della domanda non sia stata apposta in presenza del dipendente addetto;
  - g) attestazione delle spese istruttorie dovute a codesto Ente, qualora determinate;
  - h) attestazione anche delle spese istruttorie eventualmente dovute agli Enti proprietari, nel caso gli impianti siano collocati lungo strade appartenenti ad altri Enti o in vista delle stesse ed all'interno del centro abitato;
9. Nell'ipotesi di domanda di autorizzazione inerente pubblicità temporanea, effettuata su apposito impianto preventivamente autorizzato, la documentazione di cui al precedente c.7 lett.b) ed e), nonché l'attestazione di cui al precedente c.4, relativa alla stabilità del manufatto, posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, non è richiesta ed è sostituita da fotocopia dell'autorizzazione relativa all'impianto utilizzato. In tale ipotesi la preferenza tra più istanze relative al medesimo impianto, sarà accordata al primo richiedente che avrà depositato la propria domanda al protocollo municipale.
10. Ogni domanda relativa ad insegne d'esercizio dovrà riferirsi ad una sola attività da pubblicizzare, ma potrà comprendere più impianti solo se riferiti all'edificio sede dell'attività e alle sue pertinenze. Nel caso di collocazione di più impianti, anche per la stessa attività, su luoghi diversi da quello della sede, deve essere presentata una domanda per ogni singolo impianto.

#### Art. 8 Autorizzazione

1. L'autorizzazione potrà avere una durata non eccedente anni 3, è rinnovabile alla scadenza mediante presentazione da parte dell'interessato di una nuova istanza in bollo, ed indica le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico od amministrativo alle quali è assoggettata.
2. L'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare e risarcire eventuali danni causati all'Amministrazione Comunale ed ai terzi dalle opere o dai lavori stessi, sollevando nel contempo da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.
3. In caso di modifica del messaggio pubblicitario per l'impianto autorizzato, senza che venga mutato titolare, dimensioni, ubicazione e caratteristiche dell'impianto, potrà essere presentata comunicazione con allegato bozzetto del nuovo messaggio. Diversamente dovrà essere presentata nuova istanza da parte del richiedente.
4. In caso di mutamento del titolare dell'impianto, il richiedente presenterà nuova istanza, che tuttavia potrà contenere in luogo dei bozzetti e delle planimetrie del mezzo pubblicitario, dichiarazione di mantenimento del medesimo impianto.
5. Qualora la collocazione dell'impianto richieda l'esecuzione di lavori di natura urbanistico - edilizia, l'autorizzazione oggetto del presente regolamento non solleva il richiedente dall'espletamento delle pratiche, formalità ed acquisizione del relativo titolo abilitativo edilizio previsto dalla vigente normativa presso i competenti Uffici Tecnici.
6. Qualora l'impianto o i lavori per la collocazione non vengano eseguiti entro il termine indicato nell'autorizzazione, quest'ultima decade, salvo la possibilità di concedere una proroga motivata, su richiesta dell'interessato.
7. L'autorità competente potrà revocare o modificare la stessa in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
8. Costituiscono causa di decadenza delle autorizzazioni:
  - a) l'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento;
  - b) le modifiche non autorizzate dell'impianto pubblicitario;
  - c) il mancato rispetto delle prescrizioni allegare all'autorizzazione;
  - d) il mancato pagamento del canone / tassa;
  - e) la cessione del mezzo pubblicitario a soggetti diversi dal titolare dell'autorizzazione.
9. Costituiscono causa di revoca delle autorizzazioni:
  - a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
  - b) la rinuncia del titolare dell'autorizzazione all'installazione o mantenimento del mezzo pubblicitario;
  - c) comprovati motivi di pubblico interesse.
10. Con apposito provvedimento potranno essere dettate norme di dettaglio relative al procedimento autorizzativo.

#### Art. 9 Istruttoria e diritti

1. Nell'istanza, il richiedente si impegna a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria per gli Enti interessati.
2. L'ufficio preposto, entro 60 gg. dalla ricezione della domanda, provvede all'istruttoria della pratica ed all'eventuale rilascio o diniego dell'autorizzazione, fatte salve eventuali esigenze istruttorie connesse al rilascio del nulla-osta da parte degli Enti proprietari delle strade. In ogni caso il termine sopra indicato rimane sospeso dal momento in cui viene inoltrata la richiesta di Nulla-Osta e/o qualora i richiedenti siano stati invitati a produrre ulteriore documentazione ad integrazione di quella depositata.
3. Per il rilascio l'interessato dovrà versare quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità.
4. Per le domande ai fini del rilascio di autorizzazione per la collocazione di cartelli, di insegne d'esercizio e di altri mezzi pubblicitari, di cui all'art. 7 (Competenza e domande) è dovuta, ai sensi dell'art.27 del Codice della Strada, dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare sarà fissato con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale, che stabilirà anche le modalità di versamento ed eventuali diritti nel caso di presentazione di richiesta di parere preventivo. Potrà essere determinato un ulteriore rimborso spese nel caso sia richiesta la collaborazione del personale comunale per l'installazione di striscioni.
5. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'istruttoria ed esame della domanda.

#### Art. 10 Deroghe, collocazione in zone speciali ed impianti temporanei

1. Gli impianti per le pubbliche affissioni di proprietà dell'Amministrazione Comunale possono derogare alle prescrizioni di cui all'art.5 (collocazione) ed all'art.6 (dimensioni) del presente Regolamento.

2. Gli impianti pubblicitari installati nell'ambito delle zone commerciali, artigianali, industriali e nella zona urbanistica omogenea A/A0 del centro storico previste dal P.R.G.C., possono derogare le dimensioni ed ubicazione previste dal presente regolamento, previo atto della Giunta Comunale che individuerà le zone di particolare interesse, le ragioni della deroga, il numero e la collocazione degli impianti, previo parere dei competenti uffici comunali, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) gli impianti non potranno superare la superficie massima di mq.18;
  - b) gli impianti dovranno essere collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli;
  - c) gli impianti dovranno rispettare le distanze previste dell'art.3 c.2 lett.a) per le intersezioni e lett.b) del presente Regolamento;
  - d) per gli impianti medesimi dovrà essere presentata, a corredo dell'istanza di autorizzazione, una certificazione tecnica relativa alla staticità dell'impianto a firma di un professionista abilitato;
3. I cartelli pubblicitari per interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia, con carattere temporaneo, se collocati entro il centro abitato, possono derogare le dimensioni previste dal presente regolamento nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) gli impianti non potranno superare la superficie massima di mq.20;
  - b) gli impianti dovranno essere posizionati sul lotto interessato dai lavori o nelle immediate vicinanze;
  - c) gli impianti dovranno essere collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli;
  - d) gli impianti dovranno rispettare le distanze previste dell'art.3 c.2 lett.a) per le intersezioni e lett.b) del presente Regolamento;
  - e) gli impianti dovranno distare almeno mt. 3,00 dal limite della carreggiata;
  - f) per gli impianti medesimi dovrà essere presentata, a corredo dell'istanza di autorizzazione, una certificazione tecnica relativa alla staticità dell'impianto a firma di un professionista abilitato;
4. Gli impianti pubblicitari installati sulle facciate degli edifici, con carattere temporaneo, all'interno del centro abitato, nella zona urbanistica omogenea A/A0 del centro storico previste dal P.R.G.C., possono derogare le dimensioni previste dal presente regolamento, previo atto della Giunta Comunale che individuerà le zone di interesse, le ragioni della deroga ed il numero e durata degli impianti, previo parere dei competenti uffici comunali, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) gli impianti non potranno superare la superficie massima di mq.100;
  - b) il contenuto pubblicitario non potrà superare il 60% della superficie complessiva dell'impianto medesimo;
  - c) gli impianti dovranno essere collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli;
  - d) gli impianti dovranno rispettare le distanze previste dell'art.3 c.2 lett.a) per le intersezioni e lett.b) del presente Regolamento;
  - e) gli impianti medesimi dovranno essere realizzati con teli plastificati o altri materiali idonei, saldamente ancorati alle strutture e dovrà essere presentata a corredo dell'istanza di autorizzazione, una certificazione tecnica relativa alla staticità dell'impianto a firma di un professionista abilitato;

#### Art. 11 Pubblicità temporanea per manifestazioni

1. E' definita "Pubblicità temporanea" la pubblicità effettuata con i mezzi pubblicitari di seguito indicati per:
  - a) Striscione;
  - b) Locandina;
  - c) Stendardo o Bandiera;
  - d) Segno orizzontale reclamistico.
2. L'apposizione di segni orizzontali reclamistici, di cui alla precedente lettera d), è disciplinata ai sensi dell'art. 51 c.9 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
3. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato alla rimozione del materiale, ai sensi dell'art. 54 c.2 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.
4. Per le installazioni pubblicitarie temporanee aventi ad oggetto manifestazioni organizzate nell'ambito del territorio comunale dall'Amministrazione o con il patrocinio della stessa, la Giunta Comunale potrà stabilire con delibera motivata le dimensioni ed il collocamento, nel rispetto comunque delle distanze previste dell'art.4 (distanze) c.2 lett.a) per le intersezioni e lett.b) del presente Regolamento. Ove la manifestazione sia organizzata direttamente dall'Amministrazione, la suddetta deliberazione potrà sostituire l'apposita istanza, ove indichi in modo preciso dimensioni, posizioni e tipologia dei cartelli e mezzi pubblicitari da collocare, nel rispetto del presente regolamento e delle vigenti norme, disponendo l'adozione del provvedimento di autorizzazione a cura del competente ufficio, e l'attestazione sulla stabilità e resistenza alla spinta del vento a carico dell'installatore (e ove tale

installazione venga effettuata da personale operaio dipendente dell'Amministrazione Comunale, tale attestazione verrà redatta da figure professionali abilitate anche esterne all'ente).

#### Art. 12 Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi il 20% delle aree occupate dalle stazioni di servizio o dalle aree di parcheggio.
2. Sono vietate le installazioni di impianti-pubblicitari nei parcheggi pubblici che abbiano caratteristiche di particolare pregio o valenza urbanistica e/o architettonica.

#### Art. 13 Modalità per l'effettuazione della pubblicità fonica

1. Fuori dal centro abitato, la pubblicità fonica è consentita negli orari e con le modalità previste dall'art. 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada
2. All'interno del centro abitato, la pubblicità fonica è consentita nel rispetto delle seguenti limitazioni orarie:
  - a) durante il periodo nel quale è in vigore l'ora solare, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00;
  - b) durante il periodo nel quale è in vigore l'ora legale, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30;
3. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Comune. Nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
4. È vietata la pubblicità sonora, in modo permanente, nei pressi delle zone ospedaliere, case di riposo, istituti scolastici (limitatamente alle ore di lezione), cimiteri e luoghi di culto.
5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 e dalle norme vigenti in materia.

#### Art. 14 Modalità per la effettuazione del volantinaggio

1. Si definisce volantino l'elemento bidimensionale realizzato con materiale di qualsiasi natura, di norma privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, caratterizzato dalle limitate dimensioni. Non può essere posto in opera con nessun metodo caratteristico di altri mezzi pubblicitari. Equivale all'attività di volantinaggio l'effettuazione di pubblicità mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi, esclusi i mezzi sonori, comunque idonei alla diffusione di messaggi pubblicitari.
2. L'attività di "volantinaggio" consiste nella effettuazione di attività pubblicitaria e promozionale attraverso la distribuzione di volantini.
3. È vietata l'attività di volantinaggio effettuata attraverso il getto dei volantini pubblicitari nelle vie e località del territorio comunale, anche attraverso il lancio degli stessi da veicoli, da aeromobili, o comunque con modalità analoghe atte a causare insudiciamento del suolo o dell'ambiente. È altresì vietata l'effettuazione di attività di volantinaggio mediante l'abbandono in luoghi all'aperto del volantino in assenza di persona che lo riceva. È altresì vietata la collocazione di volantini sul parabrezza o sul lunotto posteriore dei veicoli.
4. Eventuali deroghe alle disposizioni sopraindicate verranno concesse su istanza degli interessati unicamente per casi di interesse generale.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di euro 50,00.

#### Art.15 Vigilanza - Sanzioni

1. La Polizia Locale e gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.lvo 285/92, sono incaricati della vigilanza per l'osservanza della presente regolamento.
2. Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che non costituiscano infrazioni al codice della strada e relativo Regolamento di Esecuzione e salvo che non siano specificatamente sanzionate dalle norme del presente regolamento, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 300,00 Euro.
3. Oltre al pagamento della sanzione, potrà essere ordinata la rimozione e la rimessa in pristino dei luoghi, e quando ricorrano gli estremi l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati, salva l'applicazione delle norme del Codice della Strada in materia.

#### Art. 16 Disposizioni transitorie

1. Per le richieste presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in corso di istruttoria si applicano le disposizioni previgenti, salvo il caso in cui le norme del presente



regolamento risultino più favorevoli per il richiedente. L'adeguamento avrà luogo in occasione del rinnovo dell'autorizzazione, ove richiesto.

2. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere adeguati e regolarizzati mediante la presentazione di apposita domanda in conformità alle nuove prescrizioni.

#### Art.17 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione e la pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

ALLEGATO A: Domanda di autorizzazione